



COMUNICATO UFFICIALE N. 445 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 255/A della F.I.G.C inerente l'approvazione del Regolamento FIGC Agenti Sportivi e del Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/A

Il Presidente Federale

- viste le delibere n. 117 e n. 118 del 14 aprile 2025 della Giunta Nazionale del CONI di approvazione rispettivamente del Regolamento Agenti Sportivi e del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 febbraio 2025;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento FIGC Agenti Sportivi ed il Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi secondo i testi allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

PARTE I CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016, ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.
2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:
 - i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori/calciatrici, tesserati presso la FIGC;
 - ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori/calciatrici professionisti presso altre società sportive;
 - iii) del tesseramento di calciatori/calciatrici professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:
 - a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
 - b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;
 - c) «*misura compensativa*»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
 - d) «*agente sportivo*»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
 - e) «*agente sportivo stabilito*»: il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
 - f) «*agente sportivo domiciliato*»: il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto;
 - g) «*Registro federale*»: il Registro istituito presso la FIGC al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
 - h) «*titolo abilitativo nazionale*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
 - i) «*titolo abilitativo unionale equipollente*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
 - j) «*titolo abilitativo di vecchio ordinamento*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) prima del 31 marzo 2015;
 - k) «*titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative*»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;

- l) «*Commissione CONI agenti sportivi*»: organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- m) «*Commissione Federale Agenti Sportivi*»: organo collegiale istituito presso la FIGC;
- n) «*esame di abilitazione nazionale*»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso la FIGC;
- o) «*prove equipollenti*»: esame di abilitazione svolto in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;
- p) «*tabella di equipollenza*»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- q) «*contratto di mandato*»: il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore/una calciatrice, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento.

CAPO II – IL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi

1. Il Registro federale degli agenti sportivi si articola in:
 - a) sezione agenti sportivi;
 - b) sezione agenti sportivi stabiliti;
 - c) sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento;
 - d) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
 - e) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;
 - f) elenco degli agenti sportivi domiciliati e delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l'attività del domiciliato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento;
 - g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
 - h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio;
 - i) elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
2. Le sezioni e gli elenchi del Registro federale devono indicare:
 - a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
 - b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale e al Registro CONI, o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e al Registro CONI;
 - c) nel caso di attività organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
 - d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.
3. La Commissione Federale Agenti Sportivi comunica alla Commissione CONI Agenti Sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.
4. Il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non essere mai stato condannato in sede penale (compresa l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p.) per i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) usura (art. 644 c.p.) appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter, comma 1, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), per i reati di cui al d.lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, per i reati di cui all'art. 11 L. 122/2016 e ss.mm.ii.;
 - f) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 *bis* del codice penale;
 - g) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
 - i) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
 - j) non essere o essere stato titolare lui, e/o il coniuge, e/o suoi parenti e/o affini entro il quarto grado e/o i loro eventuali coniugi, nei ventiquattro mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione, di interessi economici, diretti o indiretti, in enti, aziende o organizzazioni che conducano attività di scommesse sportive. Per "coniuge" si intende anche il rapporto derivante dall'unione civile e/o dalla convivenza avente rilevanza legale;
 - k) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
 - l) non aver riportato l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
 - m) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
 - n) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
 - o) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
 - p) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
 - q) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - r) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare

- di cui all'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- s) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;
 - t) non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 7 del presente Regolamento.
 - u) non aver presentato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete all'interno della domanda di iscrizione;
 - v) non essere mai stato soggetto a una sospensione di due o più anni, a una squalifica o a una radiazione da parte di un organo di governo sportivo per il mancato rispetto delle norme relative all'etica e alla condotta professionale;
 - w) non essere un funzionario o un dipendente della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata, di una lega, di una società sportiva, di un club, o di un organo che rappresenti gli interessi di società sportive, dei club o delle leghe o di un'organizzazione collegata direttamente o indirettamente con queste organizzazioni ed enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia stato nominato o eletto in un organo della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata che rappresenti gli interessi degli agenti sportivi.

Art. 5 – Modalità di iscrizione al Registro federale

1. L'iscrizione nel Registro federale, da formularsi su apposito modulo federale, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. L'iscrizione al Registro federale è subordinata:
 - a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare in corso alla data della richiesta di iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. L'agente sportivo deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento di identità, in corso di validità, attestante la sua nazionalità.
5. Nel caso di conseguimento del titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento, l'agente sportivo deve depositarne copia a corredo della domanda di iscrizione.
6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
7. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale.
8. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede all'iscrizione al Registro federale entro venti giorni dall'istanza dell'interessato.
9. Nel caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, la Commissione Federale Agenti Sportivi invita il richiedente a produrre ogni ulteriore documento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre nuovamente dal deposito dei documenti o chiarimenti richiesti.

10. All'atto dell'iscrizione, la Commissione Federale Agenti Sportivi rilascia all'agente sportivo apposito certificato di avvenuta iscrizione.
11. L'iscrizione al Registro federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi.

Art. 6 – Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

1. Tra il 1° novembre e il 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l'esercizio dell'attività per l'anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.
2. Se l'attività di agente sportivo è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne il rinnovo dell'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
3. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro federale è subordinato:
 - a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro (cinquecento/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale;
 - b) alla stipula della polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l'anno solare di cui alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.
4. La Commissione Federale Agenti Sportivi provvede al rinnovo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione. Il rinnovo dell'iscrizione ha validità per l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio successivo.
5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all'atto della prima iscrizione al Registro federale.

Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta con provvedimento della Commissione Federale Agenti Sportivi, nei seguenti casi:
 - a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) richiesta dell'interessato;
 - c) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento;
 - d) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - e) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), l'iscrizione al Registro federale ha validità sino al termine dell'anno solare in corso.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), l'agente sportivo deve:
 - a) presentare istanza alla Commissione Federale Agenti Sportivi;
 - b) fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o risolti.
4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. c), d) ed e) la Commissione Federale Agenti Sportivi invia all'agente sportivo, una comunicazione contenente

l'indicazione del termine di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

5. Il provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 1, lett. b), c) d) ed e) ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi che sarà comunicata all'interessato.
6. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare alla Commissione CONI Agenti Sportivi i provvedimenti di cancellazione adottati.
7. Avverso il provvedimento di cancellazione disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal precedente comma 1, lett. c), d), ed e) è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il ricorso deve essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La copia del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Il procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
8. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. d) l'agente sportivo non potrà presentare per l'anno solare in cui è disposta la cancellazione una nuova domanda di iscrizione.
9. La cancellazione dal Registro federale nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d) ed e) può determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento.

CAPO III – LA COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").
2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.
3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.
4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.
8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:
 - a) cura la tenuta e la gestione del Registro federale;
 - b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
 - c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 8 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
 - f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
 - h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - i) predispone il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
 - j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
 - k) definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
 - m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
 - n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
 - o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
 - p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
 - q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;
 - s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

CAPO IV – TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.
2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.
3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.
4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.

5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Art. 11 – Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Alla prova speciale dell'esame di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano superato la prova generale dell'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI.
2. Il giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale ha validità biennale.
3. La prova speciale dell'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta e/o orale e ha ad oggetto la verifica della conoscenza delle normative federali.
4. La FIGC organizza annualmente due sessioni di prova speciale che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.
5. La procedura d'esame è disciplinata da apposito bando pubblicato, con Comunicato Ufficiale della Commissione Federale Agente Sportivi, sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 12 – Requisiti di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), q), t), u), v), w) e dovrà dimostrare di aver assolto il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Art. 13 – Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

Art. 14 – Obbligo di aggiornamento

1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in *e-learning*, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di dieci ore annuali.
2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.

3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi cancellati per la violazione dell'obbligo di aggiornamento.

PARTE II CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.
2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza.
3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.
4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.
5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.
6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.
3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:
 - a) sono calciatori/calciatrici professionisti tesserati della FIGC;
 - b) sono calciatori/calciatrici non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
 - c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;
 - d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.
4. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori e le calciatrici, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.
5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. È comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni

direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore/una calciatrice verso la suddetta società o presso quest'ultima.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 22.
7. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore o di una calciatrice e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore o di una calciatrice.
8. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 5, 6, e 7.

Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore e della calciatrice

1. Ove il calciatore o la calciatrice intendano avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale.
2. È dovere del calciatore e della calciatrice verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale e federale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Il calciatore/la calciatrice deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.
4. Ove il calciatore/la calciatrice si siano avvalsi dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.
5. Nel caso in cui il calciatore/la calciatrice concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
6. È fatto divieto al calciatore/alla calciatrice di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore/della calciatrice e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 18 – Diritti e obblighi della società sportiva

1. Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale.
2. È dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale e federale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore o una calciatrice, deve rivolgersi esclusivamente al calciatore/alla calciatrice e/o all'agente sportivo incaricato dal

calciatore/dalla calciatrice, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente al calciatore o alla calciatrice se sprovvisti di assistenza.

4. Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore/della calciatrice o nella variazione di tesseramento.
5. È fatto divieto alla società sportiva corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione, come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali, eventualmente vantati in relazione al trasferimento di un calciatore o di una calciatrice.
6. È fatto divieto alla società sportiva e ai suoi dirigenti di ricevere, anche indirettamente, a qualsiasi titolo somme o altri compensi da agenti sportivi.
7. Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore/della calciatrice o nella variazione di tesseramento.
8. È fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
9. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali;
 - b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
 - c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ai soci agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);
 - d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
 - e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.
3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l'elenco dei dipendenti e collaboratori, copia della visura camerale aggiornata a trenta giorni della società o, per gli enti di diritto straniero, della documentazione equipollente. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati *ex lege* a fornire assistenza professionale a calciatori/calciatrici e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico.

Art. 20 – Disciplina

1. I comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio, nonché le norme che regolano il procedimento disciplinare sono rimessi ad apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore/di una calciatrice e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA.
3. Il mandato, nonché i suoi atti modificativi o estintivi, devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, deve essere depositata una traduzione giurata in lingua italiana.
4. Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore/calciatrice, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.
6. La durata del mandato non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni). Il mandato non può essere rinnovato in modo tacito.
7. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto disciplinato nel Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.
8. Un calciatore/una calciatrice minore di età non può essere assistito/a da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L'incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori/calciatrici minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale.

9. Il mandato sottoscritto tra un calciatore/una calciatrice non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore/la calciatrice non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore/la calciatrice perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine.
10. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore/della calciatrice, dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9, nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
11. È fatto obbligo all'agente sportivo di utilizzare, a pena di inefficacia, i modelli tipo di cui al precedente comma 1 entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.
12. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.
13. Unitamente al mandato, l'agente sportivo deve, a pena di inefficacia, depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del registro dei contratti di mandato.
14. Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in conformità all'art. 22, comma 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.
15. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione del mandato, gli estremi della propria polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. r) del presente Regolamento.
16. L'agente sportivo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo incarico e di non diffondere notizie comunque relative ai mandati sottoscritti con calciatori/calciatrici e società sportive.
17. Sono vietate in un contratto di mandato sportivo le clausole che:
 - a) limitano la capacità di un calciatore/una calciatrice, di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo;
 - b) penalizzano un calciatore/una calciatrice, se questi/a decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.

Art. 22 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria e/o in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore/della calciatrice, risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto.
2. Detto compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile ed effettuato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato.

3. Dopo la conclusione del contratto, il calciatore/la calciatrice può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.
4. Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore/una calciatrice, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.
5. Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore/la calciatrice abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore/la calciatrice, successivamente alla scadenza del mandato, rinnovi il contratto di prestazione sportiva con la propria società sportiva o concluda un nuovo contratto con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l'agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l'eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale rinnovo di contratto o nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull'eccedenza contrattuale.
6. Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore/dalla calciatrice, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore/la calciatrice – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva.
7. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età. Resta ferma la possibile remunerazione dell'agente sportivo nel caso costui presti i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenni. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.
8. In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore/della calciatrice, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso.
9. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore/una calciatrice o di una società sportiva qualora il calciatore/la calciatrice sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali o di apprendistato.

Art. 23 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale e federale - per i soggetti abilitati ad operare quali agenti sportivi secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti.
2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) o), q), r), s) t), u), v) e w) del presente Regolamento.
3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione determina:
 - a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, la copia del documento di identità in corso di validità, attestante la nazionalità del

richiedente l'iscrizione, unitamente alla documentazione probante l'abilitazione conseguita secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA);

- b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;
 - c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;
 - d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.
4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.
5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.
6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

Art. 24 – Norme transitorie

1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi domiciliati, privi di titolo abilitativo FIFA, iscritti alla sezione agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

Art. 25 – Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori/le calciatrici sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. La mancata comunicazione dei dati da parte dei soggetti onerati costituisce violazione disciplinare e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, inoltre, la Commissione Federale Agenti Sportivi rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC l'elenco delle transazioni in cui gli agenti sportivi hanno prestato nell'anno precedente la loro attività in favore di società sportive.
3. Tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente Regolamento devono essere trasmesse alla Commissione Federale Agenti Sportivi a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia gli atti e le comunicazioni di pertinenza dell'agente sportivo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso all'atto dell'iscrizione al Registro federale.

5. Gli agenti sportivi devono effettuare i pagamenti in favore della FIGC esclusivamente tramite bonifico bancario, fornendo alla Commissione Federale Agenti Sportivi copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (*Transaction Reference Number*). L'agente sportivo deve effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza. Per gli agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i..
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
7. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento disciplinare Agenti Sportivi

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme di disciplina e ambito di applicazione

1. Le norme di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro federale degli agenti sportivi istituito presso la FIGC.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente Regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. Le violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento comportano l'irrogazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II, ma comunque integranti la violazione dei doveri previsti ai successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 e 12, comportano l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 14 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.

Art. 3 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'iscrizione al Registro Federale ed al Registro nazionale è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo.

2. Le cause di cancellazione dal Registro Federale sono disciplinate nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

3. E' vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo prevista e regolata nel Regolamento Federale Agenti Sportivi a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro nazionale. L'esercizio dell'attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'art. 348 del codice penale, ed alla nullità dell'incarico, le conseguenze previste al successivo art. 15.

Art. 4 – Forma dell'incarico

1. L'incarico di agente deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta a pena di nullità.

Art. 5 – Dovere di evitare incompatibilità

1. L'agente sportivo ha il dovere di evitare le incompatibilità e le situazioni di conflitto, previste nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. L'agente ha altresì il dovere di evitare qualunque attività che sia comunque incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Art. 6 – Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'agente sportivo ha il dovere di svolgere l'attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza, rispettando i principi della leale concorrenza.

Art. 7 – Rapporto di fiducia, dovere di fedeltà, dovere di diligenza

1. L'agente sportivo è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente è di carattere fiduciario e l'agente sportivo ha il dovere di adempiere al mandato nell'interesse del proprio cliente.
3. L'agente sportivo deve adempiere il mandato ricevuto con diligenza assicurando la qualità della prestazione resa.

Art. 8 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo è tenuto ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.
2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.

Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalle FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.

Art. 10 – Informazioni sull'esercizio dell'attività

1. L'agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza. Egli è tenuto a non divulgare informazioni equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive, estranee alla attività professionale.

Art. 11 – Rapporti con le istituzioni sportive e con gli organi di informazione

1. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva e delle norme emanate dalla FIGC.
2. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.
3. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

Art.12 – Rapporti con i colleghi

1. L'agente sportivo deve osservare i doveri di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi.

Art. 13 – Potestà disciplinare

1. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni.
2. Spetta alla Commissione CONI Agenti Sportivi la potestà di annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.
3. Il procedimento disciplinare è regolato al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 14 – Sanzioni. Criteri di valutazione e di irrogazione

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura: consiste nel biasimo formale;
- b) sanzione pecuniaria: consiste nel versamento di una somma da 250,00 euro a 10.000,00 euro;
- c) sospensione: consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro federale con conseguente inibizione a svolgere, per il medesimo periodo di tempo, l'attività di agente sportivo.

2. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi irrogare la sanzione in misura proporzionale alla violazione commessa.

3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

5. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o da terzi, della compromissione dell'immagine della categoria, o del movimento sportivo nell'ambito del quale opera l'agente, dei precedenti disciplinari.

6. Per le violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento la Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta ad applicare la sanzione ivi espressamente prevista, commisurandola secondo i criteri indicati ai precedenti commi 4 e 5. Per i comportamenti non riconducibili alle ipotesi tipizzate, integranti violazione dei doveri previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, le sanzioni sono quelle previste al precedente comma 1, da irrogarsi secondo i seguenti criteri:

- a) censura: si applica quando il fatto contestato non è grave, non ha avuto conseguenze pregiudizievoli, e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta ulteriori infrazioni;
- b) sanzione pecuniaria: si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, sia considerati congiuntamente che separatamente, non consentono di irrogare la censura;
- c) sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

7. Nella commisurazione della sanzione da irrogare la Commissione Federale Agenti Sportivi applicherà i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. Le sanzioni irrogate, tranne la censura, sono pubblicate sul Registro federale.

Art.15 - Annotazione

1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro Nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIGC.

3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o Nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di

due anni consecutivi.

4. Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7. La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro Nazionale.

TITOLO II

LE SINGOLE VIOLAZIONI

Art. 16 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico deve essere conferito dal cliente secondo le modalità stabilite dalla legge e da eventuali norme regolamentari previste dalla FIGC o dal CONI.

2. L'incarico deve essere conferito con atto scritto a pena di nullità.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata con la censura.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è sanzionata con una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000,00 euro, ferme restando le conseguenze della nullità dell'incarico.

Art. 17 – Conflitto di interessi

1. L'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti di mandato in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi.

2. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore/una calciatrice verso la suddetta società o presso quest'ultima.

3. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale Agenti Sportivi, configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore/una calciatrice e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore/una calciatrice.

4. L'agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 Regolamento Federale Agenti Sportivi, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto all'art. 22 del medesimo regolamento.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 5 è sanzionata con la sospensione da tre mesi a trentasei mesi. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionata con la censura.

Art. 18 – Accaparramento di clientela

1. L'agente sportivo non può entrare in relazione con calciatori/calciatrici legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sospensione da sei mesi a trentasei mesi.

Art. 19 – Pratiche scorrette

1. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore/una calciatrice o di una società sportiva, o per l'ottenimento di uno o più mandati.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi.

Art. 20 – Divieto di attività senza titolo

1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell'attività di agente sportivo in pendenza di un provvedimento di sospensione irrogato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. La violazione di tale disposizione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'agente sportivo che, nel periodo di sospensione, operi servendosi di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività o non iscritti al Registro. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione pecuniaria non inferiore a 500,00 euro.

Art. 21 – Dichiarazioni a mezzo stampa

1. L'agente sportivo che mediante dichiarazioni scritte o verbali e interviste, rilasciate o divulgate tramite qualunque mezzo di comunicazione leda l'onore e la reputazione delle istituzioni sportive è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, e nei casi più gravi o quando il comportamento sia ripetuto, con la sospensione di tre mesi.

TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22 – Competenza

1. La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente Regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. La Commissione Federale Agenti Sportivi giudica collegialmente con Collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.

3. La Commissione CONI Agenti Sportivi, istituita ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla medesima Commissione.

Art. 23 – Registro delle notizie di illecito

1. Presso la Commissione Federale Agenti Sportivi è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute.

Art. 24 – Comunicazioni

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi invia i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari, via pec o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti sul Registro Federale.

Art. 25 – Avvio del procedimento

1. La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:
- a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente i cui comportamenti sono oggetto di denuncia. La Commissione Federale Agenti Sportivi non procederà su notizie di illecito anonime, ossia prive degli elementi sufficienti ad identificare l'esponente, o l'agente sportivo oggetto della segnalazione;
 - b) segnalazione della Procura Federale istituita, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla precedente lett. a) del presente comma.

Art. 26 – Procedimento di primo grado

1. Ricevuta la notizia dell'illecito secondo quanto previsto all'art. 25, il Presidente della Commissione Federale Agente Sportivi:

- a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste all'art. 25 comma 1. In caso contrario, ossia quando non sia possibile individuare in alcun modo l'esponente e/o non sia indicato il nominativo dell'agente sportivo, dichiara con proprio succinto provvedimento il non luogo a procedere. Il provvedimento è annotato sul Registro di cui all'art. 23;
- b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lett. a), il Presidente della Commissione, senza indugio:
 - b.1) provvede a formare il collegio secondo quanto previsto all'art. 22 comma 2, ed a fissare la data della riunione preliminare, che dovrà svolgersi almeno quaranta giorni dopo la data di fissazione medesima;
 - b.2) con il medesimo provvedimento nomina un componente del collegio con funzioni di istruttore.

2. Il provvedimento, unitamente all'esposto, viene trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nei quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire alla Commissione Federale Agenti Sportivi memorie e documenti. Decorso i quindici giorni il componente istruttore, sulla base degli atti e dei documenti forma una relazione da presentare alla riunione preliminare del Collegio.

3. Il Collegio sentito il componente istruttore:

- a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, definisce il procedimento con la formula "non luogo a provvedimento disciplinare".
- b) qualora ritiene vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione, e fissa una udienza per la discussione alla quale l'agente sportivo ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per presentare documenti. Il provvedimento deve essere inviato all'incolpato nei tre giorni successivi. Tra la comunicazione del provvedimento e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

4. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato o da un procuratore munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.

5. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere che vengano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta ed allegate all'atto della costituzione, purché siano sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire in proprio, o tramite un rappresentante munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge. Ha altresì facoltà di farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia.

7. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per comprovati motivi. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio, e inviato all'incolpato,

viene altresì fissata la nuova udienza dibattimentale che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva la rimessione in termini che è oggetto di valutazione da parte del Collegio.

8. All'udienza di discussione vengono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, e viene ascoltato l'incolpato che ne faccia richiesta. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione, per comprovati e documentati motivi, dell'incolpato qualora abbia chiesto di essere sentito o qualora non sia rappresentato da un procuratore, o di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

9. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove, tranne la acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

10. Dell'udienza viene redatto processo verbale in forma succinta.

11. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene in decisione il procedimento.

12. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

13. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento o di irrogazione della sanzione disciplinare.

14. La decisione deve essere assunta a maggioranza dei componenti, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal componente istruttore.

15. La decisione viene depositata presso la Commissione Federale Agenti Sportivi e comunicata all'incolpato.

16. La decisione viene annotata sul Registro delle notizie di illecito di cui all'art. 23.

17. La decisione è esecutiva a fare data dal suo deposito.

Art. 27 – Procedimento d'appello

1. La Commissione CONI Agenti Sportivi, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale Agenti Sportivi, secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.

Art. 28 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti Sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi CONI o del Regolamento Federale Agenti Sportivi.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione impugnata.

3. Con il provvedimento che definisce il giudizio il Collegio di Garanzia, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata a rinviare nuovamente alla Commissione CONI Agenti Sportivi che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia.

TITOLO IV

NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 29 – Procedimento a seguito di cancellazione

1. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro federale, disposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, per i casi previsti dal Regolamento Federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il relativo procedimento a seguito della cancellazione è disciplinato dall'art. 7, comma 4 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.

2. Ai casi di cancellazione non si applica, pertanto, il procedimento previsto al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Il procedimento di disciplina è improntato alla libertà di forme.

2. Tutti i termini indicati nel presente Regolamento, tranne quello per il ricorso al Collegio di Garanzia, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità.

3. I vizi formali dei provvedimenti vanno fatti valere con i mezzi di gravame.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale.